



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA
Segreteria Provinciale Belluno

Belluno, 29 agosto 2025

OGGETTO: reperibilità art. 18 A.N.Q.

Segnalazione iter procedurale per l'applicazione dell'istituto per il 2° semestre 2025 per gli uffici della Polizia Stradale in provincia di Belluno ai sensi dell'art. 24 A.N.Q.

AL MINISTERO DELL'INTERNO

R O M A

Dipartimento della P.S. Ufficio per le Relazioni Sindacali

Tramite

LA SEGRETERIA NAZIONALE S.I.U.L.P.

R O M A

E, per conoscenza

AL SIG. DIRIGENTE

IL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER IL T.A.A. E BELLUNO
B O L Z A N O

ALLA SEGRETERIA REGIONALE S.I.U.L.P.

V I C E N Z A

Con la presente siamo a segnalare la cronologia degli eventi susseguitesesi per raggiungere l'intesa di cui all'oggetto, i quali, a parere di questa Segreteria, si discostano dalle modalità previste dal vigente A.N.Q. tanto da far sorgere più di un dubbio sulla legittimità della decisione finale assunta da parte dell'Amministrazione.

Andando con ordine:

- il 28 maggio 2025 il Compartimento Polizia Stradale di Bolzano, con informazione preventiva protocollo 53183, invitava le OO.SS. all'incontro del 16 giugno 2025 al fine di raggiungere *l'accordo sui criteri di funzionalità ed assegnazione delle aliquote di reperibilità per il 2° semestre 2025*;
- il 16 giugno 2025 al tavolo siedono un rappresentante del SAP (45,7%) e un rappresentante del SIULP (36,1%). L'amministrazione concorda sulla proposta formulata dal SIULP di estendere la reperibilità al personale impiegato nei turni continuativi (a determinate condizioni per effetto degli orari in deroga vigenti), il SAP concorda e l'intesa viene raggiunta con la firma dei rappresentanti dell'81,8 % del totale degli iscritti alle OO.SS. nella provincia (secondo l'ultimo dato certificato del 31 dicembre 2023).
- l'8 luglio 2025 il Dirigente del Compartimento informa telefonicamente il rappresentante sindacale di questa O.S. che aveva partecipato all'incontro (Segretario Provinciale con delega per le specialità) di aver ricevuto delle osservazioni da parte del COISP (rappresentatività al 12,5%) in merito all'accordo sottoscritto sulla reperibilità e che,

pertanto, avrebbe organizzato per il giorno successivo un incontro in video conferenza per chiarire alcuni aspetti.

- il 9 luglio 2025, in modalità alquanto atipiche (da formali ordini di servizio il rappresentante SIULP era in servizio fuori sede presso il Compartimento per partecipare ad un giornata di aggiornamento/formazione, il rappresentante SAP e COISP risultavano rispettivamente in servizio 19/24 corpo di guardia Prefettura e 8/14 ufficio con 2 ore di permesso breve 10:00/12:00) alle 9:30 aveva luogo l'incontro con presenza fisica per Amministrazione e SIULP, in videoconferenza per le altre due sigle. Il Dirigente, nell'occasione, mostra una nota del COISP e dichiara che da quella è scaturita l'esigenza dell'incontro. Agli atti non constano a questa O.S. richieste di modifica o di esame né inviti formali all'incontro da parte dell'Amministrazione.

Il rappresentante del COISP osservava che la prassi seguita il giorno 16 giugno (modifiche alla info preventiva) non è avvenuta correttamente e chiedeva una nuova informazione preventiva con le modifiche approvate e l'inserimento della "base volontaria" per la reperibilità estesa di cui sopra. Il SAP, disconoscendo l'operato del proprio rappresentante intervenuto il precedente 16 giugno, proponeva l'estensione della reperibilità di cui sopra, in via sperimentale, solo per il Distaccamento di Valle di Cadore. Chiedeva inoltre in relazione a quale istituto e in quale veste (essendo anche il comandante del Distaccamento di Valle di Cadore) il rappresentante il SIULP partecipava all'incontro.

Al termine del confronto il Dirigente dava ad intendere di accogliere le istanze avanzate dal COISP, ma non quelle del SAP.

- il 22 luglio 2025 il Compartimento Polizia Stradale di Bolzano, con nota protocollo 0072792, invia alle OO.SS. una nuova informazione preventiva "aggiornata" dove viene inserita la proposta del COISP "su base volontaria", introducendola con la locuzione: "A seguito della riunione, svoltasi in videoconferenza in data 09.07.2025, con le OO.SS. presenti della Provincia di Belluno".

In considerazione che le *modifiche* alla contrattazione decentrata concordata possono essere chieste dal titolare dell'ufficio (modalità che non emerge con chiarezza nell'incontro del 9 luglio 2025) o da una o più organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato, che rappresentano il 30% degli iscritti nella provincia nel caso di specie il COISP non avrebbe avuto titolo per chiedere modifiche (rappresentatività del 12,5% e non firmatario degli accordi decentrati del 16 giugno 2025). **Aspetti che questa O.S. aveva rappresentato informalmente al Sig. Dirigente in tutti i confronti che hanno preceduto il "tavolo" del 9 luglio u.s.,** sollevando le eccezioni di legittimità formale sopra descritte, ma che non hanno fatto desistere dalle iniziative poi assunte.

L'intesa era stata raggiunta, secondo le modalità previste dall'A.N.Q., al tavolo del 16 giugno 2025 dove hanno partecipato le sigle SIULP e SAP in rappresentanza dei lavoratori.

Con la mancata sottoscrizione del SIULP all'incontro del 9 luglio u.s., e la sola presenza dell'altra sigla legittimata (SAP) non sarebbe passata alcuna modifica alla contrattazione decentrata concordata il 16 giugno 2025. Il 50%+1 è stato raggiunto con la partecipazione del COISP, che non sarebbe dovuto essere convocato a una richiesta di modifica in quanto sigla non firmataria dell'accordo decentrato oggetto di modifica, alla luce che la proposta di variare l'intesa precedentemente raggiunta non è stata formalizzata dall'Amministrazione. IL COISP, per quanto già specificato sopra, non avrebbe potuto chiedere modifiche, né tanto meno poteva essere convocato attesa la disciplina che governa le materie oggetto di contrattazione decentrata e quelle soggette all'*esame*.

Anche considerando il verbale redatto e sottoscritto il 16 giugno 2025 come una nuova informazione preventiva, lo stesso poteva essere soggetto ad esame (anche da parte del COISP)

entro i 15 giorni, che scadevano il 1° luglio 2025. Limite temporale abbondantemente superato dalla cronologia degli eventi sopra indicata.

Nel merito, inoltre, è stato introdotto un criterio di volontarietà a un istituto che nella sua formulazione prevede che l'Amministrazione, *al fine di garantire un immediato e puntuale intervento nei casi in cui particolari circostanze lo rendano necessario, può fare obbligo al personale ...di mantenere la reperibilità*. Con la formulazione introdotta nel caso in esame vengono meno i criteri di pari opportunità giacché, al netto delle condizioni soggettive di esenzione esplicitamente indicate, qualcuno può sottrarsi a tale obbligo mentre altri no.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede l'attivazione prevista dall'art. 24 A.N.Q. al fine di dipanare i dubbi interpretativi sulla regolarità formale delle procedure adottate.

Per una migliore comprensione si allegano:

1. informazione preventiva del 28.05.2025;
2. verbale incontro del 16.06.2025;
3. verbale incontro 09.07.2025 con successiva informazione su reperibilità.

Il Segretario Gen.le Prov.le
Albino ROSSA

Documento firmato in originale depositato agli atti di questa Segreteria